



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 *Fasc.* 8.85.6/2021

Oggetto: [ID_VIP:9476] LATIANO (BR): Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Lotto 9", di potenza pari a 48,917 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).

Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006.

Proponente: Società ELETTRASOL S.r.l.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Epc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per
le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e*
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Latiano (BR)
segreteria@pec.comune.latiano.br.it

Alla Società ELETTRA SOL S.r.l.
elettrasol@lamiapec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che con nota del 22.12.2022 acquisita agli atti della SS PNRR con prot. n. 10778-A del 25.01.2023 e del MASE con prot. MiTE/932 del 04.01.2023 la Società ELETTRA SOL S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

PREMESSO che il MASE con nota prot.n. 39453 del 15.03.2023 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot.n. 3963-A del 16.03.2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e la relativa pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9575/14062>.

CONSIDERATO che con nota prot. 4165 del 20.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.

CONSIDERATO che con nota prot. 11404 del 11.07.2023 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 14513-A del 13.07.2023 la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot.28479 del 06.12.2023 (acquisita in data 07.12.2023) il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi e le osservazioni pubblicate sul sito del MASE rinvenibili presso il link sopra indicato.

VISTI i pareri e le osservazioni pervenuti e pubblicati sul sito del MASE.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Localizzazione

Secondo quanto riportato dal Proponente (Cfr. Sintesi non tecnica, elaborato MU5A7MI_SintesiNonTecnicaSIA (1)) «L'impianto agrivoltaico sorgerà in un'area che si estende su una superficie agricola posta nella porzione nord-orientale del territorio comunale di Latiano (BR), non molto distante dal confine dei comuni di San Vito dei Normanni (in direzione nordovest) e di Mesagne (in direzione sud-est). L'area di intervento è contraddistinta al Catasto Terreni del comune di appartenenza al Foglio 10 - Particelle 1, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 254 ed al Foglio 15 - Particelle 1, 169 **per complessivi 124 ha circa**. L'accessibilità al sito è buona e garantita dalla strada della contrada Iacucci nuova e dalla strada della contrada Zambardo. Il parco fotovoltaico, mediante un cavidotto interrato uscente dalla cabina di impianto alla tensione di 30kV, verrà collegato in antenna a 150 kV su uno stallo approntato nella futura sezione a 150 kV della costituenda Stazione Elettrica RTN 150/380 kV che sorgerà nel comune di Latiano (BR).




Fig. 1 Ubicazione dell'impianto su ortofoto

Descrizione dell'opera

L'impianto agrivoltaico in oggetto, di potenza in DC di 48.916,56 kWp e potenza di immissione massima pari a 41.000,00 kW, è costituito da 14 sottocampi (14 cabina di trasformazione MT/BT), come riportato nella figura seguente.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 2 Layout di impianto su ortofoto

L'impianto sarà realizzato con **197 strutture** (tracker) in configurazione 2x14 e 1226 strutture 2x28 moduli in verticale con pitch=10 m. In totale saranno installati **74.116 moduli fotovoltaici** monocristallini della potenza di 660W.

Il progetto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici della CANADIAN SOLAR tipo BiHiKu7 con potenza nominale di 660 Wp con celle fotovoltaiche in silicio monocristallino, i quali, tra le tecnologie attualmente disponibili in commercio presentano rendimenti di conversione più elevati.

I moduli fotovoltaici sono posizionati su tracker, con l'asse di rotazione disposta in direzione nord-sud, distanziati di 10 m (rispetto all'asse di rotazione) l'uno dall'altro. I tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente "battuti" nel terreno. Questa tipologia di struttura evita in generale l'esecuzione di opere di calcestruzzo e faciliterà enormemente sia la costruzione che la dismissione dell'impianto a fine vita, diminuendo drasticamente le modifiche subite dal suolo.

Le stringhe fotovoltaiche, derivanti dal collegamento dei moduli, saranno da 28 moduli; il collegamento elettrico tra i vari moduli avverrà direttamente sotto le strutture con cavi esterni graffettati alle stesse. Le stringhe saranno disposte secondo file parallele e collegate direttamente a ciascun ingresso degli inverter distribuiti multistringa. [...] L'energia viene convertita negli inverter.

Ciascun inverter verrà collegato al quadro di parallelo inverter, collocato nello scomparto di bassa tensione nelle cabine di trasformazione nel locale, equipaggiato con dispositivi di generatore (interruttori automatici di tipo magnetotermico o elettronici a controllo di massima corrente e cortocircuito) per ciascuna linea inverter e un interruttore automatico generale di tipo magnetotermico per mezzo del quale verrà effettuato il collegamento con l'avvolgimento BT del trasformatore BT/MT. [...] Sarà realizzato un impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti e sovratensione impulsiva al quale saranno collegate tutte le strutture metalliche di sostegno e le armature dei prefabbricati oltre che tutte le masse dei componenti elettrici.

L'impianto fotovoltaico così descritto sarà dotato di sistema di monitoraggio e controllo dell'impianto, impianto di illuminazione perimetrale e area cabine, impianto antintrusione (videosorveglianza, allarme e gestione accessi). Le varie cabine di trasformazione BT/MT saranno raggruppate in dorsali MT che confluiranno nella cabina di raccolta (ubicata nell'area di impianto destinata allo storage), per mezzo di linee elettriche in cavo interrato elettrificate a 30 kV che andranno ad innestarsi sulla corrispondente cella di linea del quadro elettrico di distribuzione in media tensione installato all'interno della cabina stessa.

Dalla cabina di raccolta partirà un unico cavidotto a 30 kV che percorrerà circa 2,15 km fino a giungere nei pressi della futura Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) 150/30 kV. L'impianto verrà collegato in antenna a 150 kV su uno stallo approntato nella futura sezione a 150 kV della costituenda Stazione Elettrica RTN 150/380 kV che sorgerà nel comune di Latiano (BR).

L'impianto agrivoltaico risulta dunque composto dai seguenti elementi:

- **74.116 moduli fotovoltaici** in silicio monocristallino da 660 Wp ognuno raggruppati in stringhe da 28 moduli ciascuna;
- **n. 14 Cabine di trasformazione MT/BT**, container prefabbricati delle dimensioni pari a c.ca 6,0X 2,45 m ed altezza pari a 2,90 m, collocati in prossimità della viabilità interna tra i Campi in cui è suddiviso il sito di intervento (Cfr. *MU5A7M1_TAV_01- Layout generale dell'impianto Agrivoltaico*);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- **n. 1 Cabina di raccolta** di dimensioni complessive 33 x 6,5 m ed altezza pari a 4 m, collocata entro il perimetro sud del Campo 2 dell'area di intervento, in prossimità della viabilità interpoderales;
- **n. 5 Cabine di stoccaggio materiale** (dimensioni 12,20x2,44 m, per una altezza di 2,60 m), costituite da container in acciaio collocati su cordoli in c.a. (cfr. MU5A7M1_TAV_07-Disegni architettonici: Cabina di stoccaggio);
- **cavidotto interrato**, per un tracciato complessivo di 2,14 km nel territorio comunale di Latiano, uscente dalla cabina di impianto con tensione nominale di 30 kV, che verrà collegato in antenna a 150 KV su uno stallo approntato nella sezione a 150 KV della costituenda Stazione Elettrica RTN 150/380 kV che sorgerà nel comune di Latiano (cfr. MU5A7M1_REL_01- Relazione descrittiva generale, p. 20);
- **n. 1 Stazione MT/AT di utenza**, con estensione di circa **1.112 mq**, su cui è prevista la **realizzazione di un fabbricato di comando e controllo**, ubicato lungo le mura perimetrali della stazione di consegna, con pianta rettangolare di dimensioni 29,50 m x 4,70 m ed altezza fuori terra di circa 2,50 m, destinato a contenere i quadri di protezione e controllo, i servizi ausiliari, i telecomandi, il locale misura, deposito e servizi igienici ed il quadro MT a 30 kV, realizzato con struttura portante in c.a., con tamponatura esterna in mattoni forati intonacati, copertura con un tetto piano, serramenti di tipo metallico (cfr. MU5A7M1_REL_01- Relazione descrittiva generale, pp. 52-53; MU5A7M1_UT_04- Stazione di utenza- Edificio di comando e controllo).

Fanno parte del progetto inoltre:

- la **realizzazione di recinzione perimetrale** e di rispettivi **cancelli di accesso**, per ciascuna delle cinque aree che compongono il sito di intervento, di altezza pari a 2,25 m con pannelli in maglia metallica plastificata, distanziata circa 15 cm dal terreno per il passaggio della piccola fauna, su paletti di sostegno a T, infissi 60 cm nel terreno e su basamento di rinforzo in calcestruzzo;
- la **realizzazione di una nuova viabilità interna al parco**, con una larghezza di 4 metri, realizzata con un materiale misto di cava o riciclato per uno spessore di ca. 30-50 cm;
- **opere civili** quali scavi a sezione ristretta per la realizzazione delle trincee dei cavidotti e a sezione larga per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e della viabilità interna; opere in calcestruzzo, con scavo di profondità per 80- 90 cm, **per basamenti dei cabinati** (cabine di trasformazione BT/MT, cabina di raccolta e locali tecnici) e **plinti di fondazione** delle palificazioni per illuminazione,
- l'installazione di sistema di monitoraggio e controllo dell'impianto; l'installazione di impianto di illuminazione perimetrale e area cabine a scopo di sicurezza e vigilanza, impianto antintrusione (videosorveglianza, allarme e gestione accessi); rete idrica per l'irrigazione delle colture;
- **pozzetti e camerette in cemento**, con chiusini prefabbricati per posa dei cavi ed ispezione dei giunti, in prossimità delle cabine e dei pali di illuminazione e videosorveglianza;
- la **realizzazione di una vasca raccolta acque piovane**, a fini irrigui e antincendio, mediante scavo e successivo posizionamento di tessuto impermeabile, delle dimensioni di 50 x 40 m, con profondità di 2 m.



Fig. 3 Tracciato di collegamento tra l'impianto "Lotto 9" e la futura SE RTN 380/150 kV di Latiano

Ricognizione vincolistica dell'area di intervento ai sensi del PPTR della Regione Puglia

Secondo quanto riportato dal Proponente (Cfr. Relazione paesaggistica, elaborato MU5A7MI_Paesaggistica.pdf), ai sensi del PPTR della Regione Puglia: «Nel lotto di interesse sono state cartografate n.2 doline; escluse da opere di impianto; [...] Il sito storico culturale Masseria S. Elmi è all'interno del lotto di interesse. Le opere di progetto non interessano il sito e la sua area di rispetto».



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

Nella cartografia presente nella relazione paesaggistica (pag. 18) vengono altresì riportate in prossimità dell'impianto (cfr. fig. 6) due strade a valenza paesaggistica ricomprese tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici della Componente dei valori percettivi, tuttavia non censite, né indagate nel dettaglio.




Fig. 4 Componenti geomorfologiche




Fig. 5 Componenti culturali e insediative




Fig. 6 Componenti dei valori percettivi

Impatti sul paesaggio

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. SIA, Elaborato MU5A7MI_SIA.pdf). «La nuova opera va a modificare l'uso dei luoghi, introducendo elementi estranei al paesaggio tipicamente agricolo del territorio, per cui si riscontra la presenza di impatti di tipo paesaggistico. C'è però da considerare il fatto che il progetto è teso al miglioramento ambientale e alla valorizzazione di un'area agricola attraverso la realizzazione di una "Fattoria Solare" integrata in modo discreto e coerente nel paesaggio agricolo circostante che rappresenti una infrastruttura verde in grado di fornire molteplici servizi ecosistemici. In termini di impatto visivo e percettivo, è necessario evidenziare innanzitutto che l'altezza dei pannelli fotovoltaici, con orientazione variabile, è di 2,66 m circa da terra quando l'orientamento del tracker è perpendicolare al terreno e raggiungere al massimo i 4,79 m con orientamento del tracker a 60°. I moduli inoltre sono opachi, non riflettono dunque la luce e possono essere ben mimetizzati dal posizionamento di una fascia scalare di rimboscamento. È previsto nell'area contermina all'impianto la realizzazione di un oliveto superintensivo che con le opere di mitigazione ambientale previste nell'iter progettuale consistenti in un rimboscamento perimetrale attraverso l'impianto di una fascia scalare a macchia mediterranea costituita da specie autoctone adatte agli ambienti di riferimento, costituisce una barriera visiva efficace al sito. Pertanto, considerata la media naturalità dei luoghi, la scarsa rilevanza ed integrità degli stessi in termini paesaggistici, il livello di impatto sul paesaggio non può ritenersi del tutto trascurabile, ma comunque è definibile con ragionevole certezza come contenuto, localizzato, mitigabile e totalmente reversibile, data la natura ed il tempo di vita dell'opera (superiore a 25 anni)».

Opere di mitigazione

Saranno eseguite le seguenti opere:

- realizzazione di un prato permanente stabile per attività di pascolo ovino di tipo vagante;
- opere di mitigazione ambientale: siepe arbustiva/arborea perimetrale all'impianto;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- avviamento di un allevamento di api stanziale;
- piantumazione di lavandino tra le file di tracker
- realizzazione di oliveto superintensivo (cultivar resistenti alla xylella: favolosa e leccino) tra le file dei tracker.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse relativamente al territorio della Provincia di Brindisi così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

1. «SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. RICOGNIZIONE DEI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1, LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la Soprintendenza competente ha rilevato che i lotti interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b);
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 142.

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Benché non ricompresi entro le perimetrazioni, i confini del **Campo 1** e del **Campo 3** di intervento risultano adiacenti i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Aree di Rispetto dei siti storico-culturali (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) [Masseria Sant'Elmi];
- Doline (UCP delle *Componenti idrologiche*).

A conoscenza della Soprintendenza competente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1.b. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

L'area di progetto ricade all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Latiano (dal cui centro dista circa 5,5 km), San Vito dei Normanni (distante circa 7 km), Mesagne (distante circa 6,8 km) e Brindisi. L'area di intervento, suddivisa in cinque campi recintati, di forma irregolare, è costituita da appezzamenti, all'interno di una area servita da viabilità secondaria, quali la strada della contrada Iacucci nuova e la strada della contrada Zambardo.

Le aree risultano utilizzate come **seminativo** e/o **pascolo**.

Si segnala la presenza di servitù per la sussistenza tre elettrodotti di AT, una linea BT e due gasdotti per le quali sono state previste le dovute fasce di rispetto. I lotti, a destinazione agricola, confinano con altri lotti, destinati prevalentemente a uliveto.

Come sopra accennato, il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati



viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo e uliveto, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover – Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali che aprono lo sguardo sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, neviere, cisterne, chiesette rurali, intorno ai quali si sono sviluppate le trame colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Direttamente attigua al perimetro est del **Campo 1** di progetto, infatti, è l'area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) della **Masseria Sant'Elmi**, posta pertanto a 100 m dall'area occupata dall'impianto, censita quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*. Nella detta area di rispetto, in direzione est si segnala altresì, in situ, quale manufatto annesso alla suddetta Masseria ed elemento tipico del paesaggio rurale, una cisterna antica seminterrata.

Sono altresì annoverabili tra le *Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), rispettivamente, in direzione nord dal perimetro del **Campo 1** di intervento, a distanza di 500 m, **Masseria Paretone Nuova**, in agro di San Vito dei Normanni e, in direzione nord-est dal perimetro del **Campo 4** di intervento, a distanza di 400 m, **Masseria Paradiso**, in agro di Brindisi.

Nel territorio di San Vito dei Normanni è inoltre censita tra le *Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la Masseria Zambardo, posta a 1,1 km dal confine settentrionale del **Campo 4** di intervento.

Entro il territorio di Latiano, in direzione est, situata a circa 830 m dal perimetro del **Campo 2** dell'area in progetto, è censita quale *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la **Masseria Jazzo**.

Dal perimetro sud-occidentale del **Campo 1** di intervento, si registrano altresì le **Masseria Mudonato**, a distanza di 1 km, la **Masseria Tarantino Nuova**, a distanza di 900 m, e la **Masseria Partemio**, a distanza di 1,4 km, anch'esse censite quali *Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Inoltre, a circa 2,10 km dal perimetro occidentale dell'area di intervento, è censibile **Masseria Asciuolo**, quale *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle *Componenti culturali e insediative*) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), laddove è altresì presente una struttura messapica in opera quadrata isodroma databile al IV sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939.

Il contesto nel quale è inserita l'area oggetto dell'intervento in argomento, è inoltre caratterizzato da numerose *Doline*, censite come UCP appartenenti alle *Componenti Geomorfologiche*; due di queste, benché escluse dai recinti del **Campo 1** e del **Campo 3** dell'impianto, sono tuttavia collocate in diretta prossimità delle recinzioni che ne segnano il confine.

Sebbene l'impianto non presenti interferenza diretta con le *Componenti idrologiche*, si segnala la presenza del Canale Reale, a circa 3 km dal confine meridionale del **Campo 1** di intervento, e a circa 2,7 km dal confine orientale del **Campo 2** di intervento, tutelato per un tratto ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente.

A distanza di circa 900 m dal perimetro sud-est del suddetto **Campo 2** di intervento, si segnala la presenza di un'area censita tra le *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, quale UCP riferito alle *Componenti botanico vegetazionali*.

Nello stesso contesto, con attinenza alle *Componenti Botanico Vegetazionali*, censite quali *Beni Paesaggistici* (BP) dal PPTR vigente, con le rispettive UCP-Aree di rispetto dei boschi, sono ricomprese aree a boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", quali un'area a nord-ovest dal confine del **Campo 3** di impianto a circa 1,6 km, in territorio



di San Vito dei Normanni, e perimetrazioni più estese nei pressi di Masseria Scaracci e Masseria Carroni Nuovi, entrambe nel territorio di Latiano a circa 3,4 km.

Tra gli UCP si rilevano infine la strada provinciale SP 46_BR e la ex SS605, riconosciute entrambe come *Strade a valenza paesaggistica*, poste rispettivamente a circa 1,1 km, a ovest del **Campo 1** di intervento e a circa 1 km a est del **Campo 4**.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti "*Piana Brindisina*" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*". Per quanto attiene nello specifico i paesaggi caratterizzati dalla trama agraria, le indicazioni del PPTR sono tese a "*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*" e a "*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*". Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*".

Nell'ambito paesaggistico descritto, la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "*La Campagna Brindisina*" del PPTR).

Inoltre le "*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*" sottolineano come "*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]*".

Le suddette Linee Guida rammentano *che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola*.

1.1 c. INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

Il territorio ricadente nella Figura Territoriale "*Campagna irrigua della piana brindisina*" appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi, quello insediativo e quello culturale, strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

Nell'area direttamente interessata dall'impianto agrovoltico di progetto, considerando una fascia di 500 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 nonché Beni Paesaggistici di interesse archeologico recepiti dal PPTR vigente.

Nell'area direttamente interessata dall'impianto agrovoltico di progetto, considerando una fascia di 500 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 nonché *Beni Paesaggistici* di interesse archeologico recepiti dal PPTR vigente.

Nel contesto dell'area di intervento sono tuttavia individuabili beni sottoposti a tutela, collocati a ovest dell'area di intervento, nel territorio di Latiano: a distanza 2,10 km è censita *Masseria Asciuolo* (Latiano), la struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. sottoposta alle disposizioni di tutela diretta e indiretta con vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939; a circa 2,7 km dell'area di intervento, presso la Masseria Grottole, la *Cripta di S. Angelo*, vincolo diretto istituito con D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939 annoverata nelle Componenti culturali e insediative quale UCP-Testimonianza della *stratificazione insediativa*, con la relativa *area di rispetto* anch'esse perimetrata; a circa 4,3 km dall'area di intervento, la *Chiesa di San Donato*, vincolo diretto istituito con D.M. 09.03.2011.

Va altresì aggiunto che l'impianto in progetto si colloca in un contesto territoriale, quello della piana tra Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie alla geomorfologia del territorio e alla presenza del tracciato della Via Appia con le sue diramazioni, intorno alle quali si articolano numerosi insediamenti rurali, nonché grazie al reticolo idrografico e in



particolare alla presenza del Canale Reale, che indubbiamente ha costituito un elemento attrattore per l'attività umana. Nel medioevo, inoltre, il territorio di Latiano ricadeva nel comprensorio della Foresta Oritana, un vasto territorio caratterizzato da aree macchiose o boschive intervallate da incolti e aree paludose, esteso tra Oria e Nardò e caratterizzato dalla presenza di numerosi casali.

Ancora oggi, la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nell'area vasta del SIA si rilevano i seguenti beni individuati dal PPTR come *Beni Paesaggistici* e/o *Ulteriore Contesto Paesaggistico*:
- nelle *Componenti culturali e insediative* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate sono individuate quali *Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico art. 142 lett. m: Masseria Asciulo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. tutelata con vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 e vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 recepito nel PPTR vigente, distante circa 2,1 km a ovest dal perimetro dell'area **Campo 1** dell'impianto; *Masseria Buffi*, tutelata con vincolo diretto D.M. 04/06/2002 – L. 490/1999, distante circa 4,9 km a est dal confine del **Campo 4** dell'impianto.

Sono presenti inoltre i seguenti UCP quali *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate: nel Comune di Latiano, la Masseria Sant'Elmi, la Masseria Jazzo, la Masseria Mudonato, la Masseria Tarantini, la Masseria Tarantino nuova, la Masseria Partèmio, la Masseria Mariano, la Masseria Asciulo, la Masseria Grottole, la Masseria Cazzato, la Masseria Marangiosa, la Masseria Ospedale, la Masseria La Cotura, la Masseria Monica, la Masseria Scaracci, la Masseria Carroni Nuovi, la Masseria Lupocaruso, la Masseria Specchia, la Masseria Tanusci, la Masseria Tossano; nel comune di San Vito dei Normanni la Masseria Paretone, la Masseria Zambardo, la Masseria Signoranna, la Masseria Campi, Pellegrino, Gianniricchiella, Jacucci, la Masseria Montemadre, Caldarella, Marmorelle, Carroni; nel Comune di Brindisi la Masseria Paradiso, la Masseria Mazzetta, la Masseria Chiusura Grande, la Masseria Incantalupi, la Masseria Boessa, la Masseria Autigno; nel Comune di Mesagne, la Masseria Canali. In prossimità di Masseria Grottole, a circa 2,7 km dell'area di intervento, quale UCP-*Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa *area di rispetto* anch'esse perimetrata annoverata nelle *Componenti culturali e insediative*, è sita la *Cripta di S. Angelo*, vincolo diretto istituito con D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939.

- nelle *Componenti Geomorfologiche* numerose *Doline* quali UCP, una delle quali interclusa dal recinto a ovest del **Campo 1** e l'altra adiacente al perimetro ovest del recinto del **Campo 3** dell'impianto;

- nelle *Componenti Geomorfologiche* quali UCP-*Grotte*, il sito presso Masseria Jacucci nel Comune di San Vito dei Normanni, denominato "Grotta del Topo", a distanza di circa 2,1 km dal perimetro Nord del **Campo 4** dell'area di intervento;

- nelle *Componenti Geomorfologiche* si rileva quale UCP un Geosito con la relativa fascia di tutela di 100 m, posto a 2,7 km dal **Campo 1** di intervento;

- nelle *Componenti idrologiche*, si rileva il Canale Reale (R. D. 07.04.1904) quale *Bene Paesaggistico* distante circa 2,7 km e 3 km rispettivamente dal perimetro orientale (**Campo 2**) e meridionale (**Campo 1**) dell'area di intervento;

- nelle *Componenti Botanico Vegetazionali*, censite quali *Beni Paesaggistici (BP)* dal PPTR vigente, con le rispettive UCP-*Aree di rispetto dei boschi*, sono ricomprese aree a boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", quali un'area a nord-ovest dal confine del **Campo 3** di impianto a circa 1,6 km, in territorio di San Vito dei Normanni, e perimetrazioni più estese nei pressi di Masseria Scaracci e Masseria Carroni Nuovi, entrambe nel territorio di Latiano a circa 3,4 km;

- nelle *Componenti Botanico Vegetazionali* quali UCP-*Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, due aree, di cui una posta a distanza di circa 700 m dal perimetro meridionale del **Campo 2** dell'area di intervento, e l'altra, a 1,8 km a sud-ovest dal confine del **Campo 1** in progetto;

- nelle *Componenti dei Valori Percettivi* quali *Strade a Valenza Paesaggistica* si rilevano la strada provinciale SP 46_BR e la ex SS605, poste rispettivamente a circa 1,1 km, a ovest del **Campo 1** di intervento e a circa 1 km a est del **Campo 4**.

1.1d_Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Per i *beni paesaggistici* sopra evidenziati interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti prescrizioni di cui alle NTA del PPTR:

- Art. 46 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";

- Art.62 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Boschi";

- Art. 80 delle NTA del PPTR Prescrizioni per "Zone di interesse archeologico".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Per gli *ulteriori contesti paesaggistici* sopra evidenziati interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti misure di salvaguardia di cui alle NTA del PPTR:

- Art.55 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le Grotte;

- Artt. 60-61 delle NTA del PPTR Indirizzi per le Componenti botanico-vegetazionali e Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;

- Art.63 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di Rispetto dei boschi;

- Art.66 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

- Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa;

- Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative;

- Art. 88 delle NTA del PPTR Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi.

1.1e. SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 C. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 Beni architettonici e archeologici

1.2 a. RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (ARTT. 10 E 45) AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela architettonica:

- la *Chiesa di San Donato* (Latiano) vincolo diretto D.M. 09.03.2011 a circa 4,3 km a ovest dal confine del **Campo 1** dell'area di intervento;

- la *Cripta di S. Angelo* (Latiano) vincolo diretto D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939 a circa 2,7 km a sud-ovest dal confine del **Campo 1** dell'area di intervento.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- *Masseria Asciuolo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C., sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939, sita a circa 2,1 km a ovest dall'area di intervento (**Campo 1**);

- *Masseria Buffi* (Brindisi): villa rustica di età romana sottoposta a vincolo archeologico diretto istituito con D.M. 04/06/2002 – L. 490/1999, distante circa 4,9 km a est dell'area di intervento (**Campo 4**).

1.2b_esistenza di beni tutelati ope legis (art. 10 co.1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice.

1.2c_vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione.

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **impatti verificati e potenziali** dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato:

2.1 Beni paesaggistici

Le valutazioni della competente Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese relativamente alle questioni legate alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, si sviluppa su una superficie complessiva pari a ca. **1.239.690 mq** per la realizzazione di un impianto agrovoltaico costituito da **74.116 moduli fotovoltaici** che raggiungono un'altezza massima di circa **4,77 metri**, poggianti su strutture in acciaio infisse nel terreno, oltre alle cabine di trasformazione, le relative opere accessorie, di connessione, alle misure di mitigazione e compensazione previste.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”* e *“Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni”*.

Il primo indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di circa 2,5 metri, come quelli previsti dal progetto in esame contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione. In relazione a tale indirizzo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*

- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

Il secondo indirizzo sopracitato, invece, è proprio del contesto agrario nel quale si inserisce l'area di intervento e in particolare indica in maniera inequivocabile deve essere salvaguardata la trama e i mosaici colturali e pertanto la realizzazione del progetto in oggetto contrasta con quanto indicato. In relazione a tale indirizzo sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità;*

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*

- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come la presenza di *“Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”* determinando *“un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

Per porre rimedio a questo trend negativi, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei *paesaggi rurali storici*, a salvaguardare *le figure territoriali di lunga durata* e a valorizzare la *struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di *“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica”, di “salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale” e di “salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”.

Con il progetto di impianto agrovoltico al suolo in valutazione, che interessa una superficie complessiva pari a ca. **123,9690 ha (1.239.690 mq)**, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta **in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti del paesaggio agrario e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**. Alla luce del contesto paesaggistico e dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agrario e di trasformazione della *texture* agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi parchi eolici in esame con aerogeneratori con altezza massima compresa tra i 200 e i 250 ml, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dai beni diffusi del paesaggio agrario, dal sistema delle numerose masserie storiche e di siti sottoposti a provvedimenti di tutela architettonica, come sopra descritti, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime all'area di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse. Si cita in particolare l'interferenza indiretta che scaturisce dall'allocazione dell'area in progetto entro il “recinto” in cui è sita la Masseria Sant'Elmi, da cui trae peraltro origine la denominazione della contrada: con tutta probabilità, infatti, l'impianto agrovoltico in esame ricade nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria. In aggiunta, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità con ulteriori masserie, poste a distanza ridotta dall'impianto, quali Masseria Iazzo, Masseria Paradiso e Paretone Nuova. Si rileva altresì che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre i tracciati secondari, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza buona parte dei lotti di intervento, nonché i relativi cabinati siti in prossimità di detti tracciati, in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, vi coglierebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali con il sistema delle masserie storiche sopra descritte.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. Altresì le piantumazioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai volumi cabinati, sia per le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto e i cabinati, anche a causa della loro estensione, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Relativamente agli impatti cumulativi, la presenza di campi fotovoltaici e parchi eolici, esistenti o già autorizzati, contribuisce a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi risultano notevolmente evidenti se valutati dalla **vista aerea**, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe, sommato agli impianti già esistenti e a quelli con procedimento in corso.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento alle schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Inoltre, ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, di considerevoli dimensioni, e dalla Stazione MT/AT di utenza, di nuova costruzione, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi, comprese le relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale, basamenti e/o cordoli in calcestruzzo armato).

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici, che hanno già comportato un consumo di suolo e trasformazione della texture agricola.

Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato trova incremento, data la presenza di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, il quale si somma agli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti eolici e fotovoltaici. In particolare gli impianti fotovoltaici in corso di istruttoria (in rosso) e realizzati (in giallo). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.







Fig. 7, 8 Elaborazioni della SABAP BR-LE aggiornata al 25.06.203

A conferma di quanto sopra esposto, in particolare, a circa 600 m a sud dall'area di intervento si registra la presenza di un procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico denominato "ID VIP 7616_Ital Green Energy Latiano-Mesagne s.r.l." con potenza di 110,52 MWp e un'estensione di circa **205 ha**.

Si segnala, a distanza di 700 m in direzione ovest dal perimetro dell'area di intervento, la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico denominato "ID VIP 7681_ HEPV 04 S.r.l." con potenza nominale pari a 56,50 MW e un'estensione di **102 ha 65 are**.

A distanza di 1,2 km in direzione sud dall'area di intervento, si registra altresì la presenza di "ID VIP 7410_ HEPV 17 S.r.l." con potenza di 40 MWp e un'estensione di circa **83 ha**.

Ad una distanza di circa 2,5 km si segnalano i lotti di un altro procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico, "ID VIP 7417_ Wood Solare Italia s.r.l.", con potenza di 55,202 MW e un'estensione di circa **95 ha**.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Ad ovest dell'area di intervento, sono evidenti ulteriori procedimenti, quali “**ID VIP 8961_UKA Solar Latiano Srl**” con potenza di 21,09 MW e un'estensione di circa **36 ha** e “**ID VIP 7400_Trina Solar Loto s.r.l.**” con potenza di 26,03 MW e un'estensione di circa **108 ha**, a distanza di 4,1 km.

In direzione sud-est dal perimetro dell'area di intervento, si segnalano altresì, a distanza di 3,5 km il procedimento “**ID VIP 8394_EDP Renewables Italia Holding**” con potenza di 48,7 MW e un'estensione di circa **75,2 ha**; a distanza di 4,6 km il procedimento “**ID VIP 8207_Sonnedit Santa Caterina S.r.l.**” con potenza di 23,49 MW e un'estensione di circa **47,42 ha**; infine, a distanza di 4,5 km, il procedimento “**ID VIP 7636_Cluster Lopez**” con potenza di 30 MW e un'estensione di circa **21,6 ha**.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 897,87 ha (circa 8.978.700 mq).

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere **i numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Si rappresenta che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono “**sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)**”.

Il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sopra richiamate e corroborato ulteriormente da quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: “*La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).*”

Con riferimento ai *Criteri di inserimento* ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' “*Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti*” e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti “*la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)*”. Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 “*Bilancio energetico regionale 2012*”, che “*la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo*”.

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

2.1 Beni archeologici



Come già evidenziato nella disamina puntuale della situazione vincolistica, l'area individuata per la realizzazione dell'opera in progetto non è interessata dalla presenza di beni tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo *in itinere*.

Essa si inserisce, tuttavia, in un comprensorio territoriale caratterizzato dalla presenza di considerevoli tracce del popolamento umano riferibili a un ampio arco cronologico compreso tra l'età ellenistica e il Medioevo.

L'occupazione di questo territorio sembra essere stata favorita, oltre che da fattori di tipo ambientale come le caratteristiche edafiche dei terreni destinati alla coltivazione e l'orografia connotata dalla presenza di promontori che dominano la piana circostante, soprattutto da attrattori di natura antropica come alcuni assi viari – attivi presumibilmente già nelle fasi protostoriche – e rimasti in uso sino ad età romana e oltre.

Un sito che sembra sfruttare pienamente queste peculiarità del territorio è quello individuato nei pressi di *Masseria Asciulo*, sottoposto a vincolo archeologico ai sensi della L. 1089/1039 con D.M. 20/07/1989 e ubicato a ca. 2,10 km a W del Campo 1. Qui, gli scavi condotti nel 1996 dalla Soprintendenza archeologica della Puglia hanno messo in luce i resti del basamento di una struttura a pianta quadrangolare (5,40 x 5,40 m) realizzata in opera isodomica, ancora conservata in alzato per 1,6 m, attribuita al IV-III secolo a.C. La posizione strategica su un pianoro roccioso ha suggerito l'interpretazione della struttura come punto di avvistamento a controllo del territorio di influenza degli abitati messapici egemoni di Muro Tenente (a circa 5,53 km a S del Campo 1), Mesagne e San Vito dei Normanni.

In questo periodo il territorio vede la presenza diffusa anche di centri minori legati principalmente allo sfruttamento agricolo; si possono menzionare, a titolo esemplificativo, il sito di *Paretone vecchio* (S. Vito dei Normanni), ca. 1,1 km a N del Campo 1 e 1,5 km dal Campo 3, con attestazioni di occupazione anche in età romana e medievale; *località Partemio* (Latiano), ca. 1,5 km a SW del Campo 1; *Casino/Masseria De Nitto* (Mesagne) ca. 4 km a S del Campo 1; *Masseria Corciolo* (Mesagne) ca. 3,7 km a SE del Campo 2; *Casa Epifani* (Mesagne), ca. 4,4 km a SE del Campo 2.

In *località Campi* (S. Vito dei Normanni), ca. 3 km a N dell'area di intervento, nell'area in cui insiste l'omonima masseria risulta segnalata la presenza di una necropoli di epoca messapica. La stessa area fu occupata successivamente da un casale risalente alla prima età medievale.

In seguito alla romanizzazione, l'area vede una contrazione dell'insediamento con la comparsa di impianti rurali distribuiti, non di rado, lungo i percorsi degli assi viari che mettevano in collegamento l'entroterra con la costa, primo fra tutti quello via Appia. Tra i principali rinvenimenti ubicati nel comprensorio interessato dall'opera in esame si possono citare l'insediamento rustico-residenziale con annessa necropoli individuato nei pressi di *Masseria S. Nicola* (Mesagne), ca. 1,4 km a SE del Campo 2, rimasto in uso tra età tardo repubblicana e tardoantica; ubicato tra *Masseria Cazzato* e *Masseria Partemio* (Latiano), ca. 1,5 km a SW del Campo 1; l'insediamento con annessa necropoli di *località Moreno* (Mesagne), ubicato ca. 2,9 km a SE del Campo 1, da cui provengono tre epigrafi funerarie, due delle quali attribuite a un periodo compreso tra I e il III sec. d.C. e una terza tra III – IV sec. d.C. A ca. 3 km dal Campo 4, a S di *Masseria Argiano* (Mesagne), è presente una cisterna databile all'età tardo repubblicana e, a breve distanza, sono stati individuati i resti di un limes di centuriazione di età romana tardo repubblicana. Nei pressi di *Masseria Palmitella* (Mesagne), ca. 3,7 km dal Campo 2, è segnalata la presenza di una fattoria attribuita ad età romana. A distanza maggiore (ca. 4,9 km a E del Campo 2) è ubicata la villa rustica individuata nei pressi di *Masseria Buffi* (Brindisi), sottoposta a regime di tutela con D.M. 04/06/2002 ai sensi della L. 490/1999.

Ulteriori testimonianze funerarie di età romana provengono dall'area di *Masseria Grisumma* (Latiano), ca. 3 km a SW del Campo 1; da *Masseria Orfani* (Mesagne), ca. 3,4 km a SE del Campo 2; da *località Casino Parlati*, a circa 4,3 km a S del Campo 1 di connessione e dai già citati siti di *Paretone vecchio* e *Masseria De Nitto*.

In epoca medievale è documentata la presenza di alcuni casali come quello nei pressi della vicina *Masseria Paretone vecchio* (Latiano), quello di *Masseria Campistrutto* (S. Vito dei Normanni), noto dalle fonti come *Campo de' Longobardi* o *Feudum Langobardicorum*, ubicato ca. 2,3 km a N del Campo 4, quello di *S. Donato* (Latiano) a circa 4,4 km a W del Campo 1. All'insediamento diffuso nelle campagne sono connessi alcuni luoghi di culto ricavati all'interno di cavità carsiche, tra cui le due cripte ubicate nell'area di *Masseria Grottole*, ca. 2,5 km a SW del Campo 1. A est della masseria si apre la cripta di S. Giovanni Battista all'interno della quale è parzialmente conservato un ciclo di affreschi datato al XIII-XIV sec. d.C. A nord della masseria è invece ubicata la cripta di S. Angelo, segnalata da alcuni studiosi come cenobio benedettino e costituita da un'aula rettangolare con nicchie affrescate in cui si distinguono le figure di S. Michele Arcangelo e S. Giovanni. Altre cavità carsiche sono utilizzate anche a



scopo abitativo, come testimonia la presenza a ca. 2,5 km a N dai Campi 3 e 4, in *località Signoranna* (S. Vito dei Normanni), di un insediamento rupestre di età medievale (XI-XIV sec. d.C.). Tracce di un altro insediamento rupestre di epoca medievale sono segnalate presso *Masseria Belloluogo* (S. Vito dei Normanni), sita a ca. 2,1 km a NE del Campo 4.

Per quanto attiene alla valutazione degli **impatti diretti** legati alla realizzazione dell'impianto, si fa presente che la documentazione di progetto prodromica alla VPIA (vedi elaborato MU5A7M1_ARCH_01) risulta redatta in modo difforme rispetto alla normativa vigente in materia (**D.P.C.M. 14/02/2022**) ed è priva di elaborati cartografici utili ad una chiara comprensione delle indagini svolte, delle condizioni di visibilità del terreno, dei siti noti ed individuati, delle potenziali interferenze. L'analisi si limita inoltre alla sola area dell'impianto, senza prendere in considerazione il tracciato del cavidotto interrato e il sito della stazione MT/AT di utenza. I siti risultano schedati in modo non conforme agli standard catalografici attualmente in uso (moduli MOSI/MOPR).

Gli elementi conoscitivi provengono esclusivamente dallo spoglio bibliografico, mentre non sono presenti dati derivanti dall'esame della documentazione d'archivio e dalla fotointerpretazione. Le indagini di superficie non hanno portato all'individuazione di tracce riconducibili alla presenza di stratigrafie archeologiche sepolte, ma a tal proposito si evidenzia che la relazione archeologica asserisce che *“la visibilità del suolo nell'intera area oggetto degli interventi varia da scarsa a molto scarsa a causa della combinazione di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva piuttosto fitta e di un suolo fortemente compattato perché non lavorato da molto tempo. Ne è risultata una leggibilità delle evidenze in superficie fortemente compromessa”*.

Da ultimo **si sottolinea che lo studio prodromico alla VPIA non giunge alla definizione del potenziale archeologico dell'area e non stabilisce il grado di rischio archeologico connesso alla realizzazione dell'opera.**

Per tutte le ragioni sopra esposte, tenuto conto del contesto di riferimento e del quadro conoscitivo noto, seppure non esaustivo, si ritiene che non possano essere esclusi impatti archeologici negativi diretti su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo connessi alle diverse opere di scavo e o di movimento terra necessarie per la realizzazione del progetto in argomento».

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP, come specificato nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, si era già espressa con parere prot. 15728 del 24.08.2020 su istanza del proponente Canadian Solar Construction, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Brindisi per procedimento di VIA per progetto di impianto fotovoltaico denominato Apulia_Lotto 9 ubicato nello stesso sito, rispetto al quale il progetto in esame risulta quasi interamente sovrapponibile e in parte emendato.

La stessa Soprintendenza, inoltre, si è nuovamente espressa con parere prot. 4515 del 19.03.2021 su istanza del medesimo proponente Canadian Solar Construction nell'ambito, nell'ambito di apposito procedimento di PAUR indetto dalla Regione Puglia per progetto di impianto fotovoltaico denominato Apulia_Lotto 9 ubicato nello stesso sito, rispetto al quale il progetto risulta quasi interamente sovrapponibile e in parte emendato.

CONSIDERATO che a conclusione della suddetta istruttoria la Soprintendenza ABAP territorialmente competente sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, ha espresso parere NON favorevole alla sua realizzazione.**

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio trasmesso con nota con nota prot.28479 del 06.12.2023 (acquisita in data 07.12.2023) ha espresso quanto di seguito riportato:

« In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione d'interesse pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale e si rappresenta quanto segue. Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o III del D.Lgs. 42/2004, interessa un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente rappresentate dalla stessa Soprintendenza alcune delle quali oggetto di provvedimenti di tutela (in particolare i siti di Masseria Asciuolo, struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C., sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939, sita a circa 2,1 km a ovest dall'area di intervento e Masseria Buffi, villa rustica di età romana sottoposta a vincolo archeologico diretto istituito con D.M. 04/06/2002 – L. 490/1999, distante circa 4,9 km a est dell'area di intervento);

considerato che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, e in particolare che nell'area buffer di 11 km insistono numerose siti archeologici noti agli atti, in letteratura e negli



strumenti di pianificazione territoriale regionale e paesaggistica, come dettagliato nella Relazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e puntualmente riportato dalla Soprintendenza nel parere; considerato che, sulla base della suddetta documentazione prodromica presentata – che tuttavia risulta fortemente carente rispetto alla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 14/02/2022) - e delle considerazioni e conclusioni della Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 4-10 del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti, nonché alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica nel richiamato parere endoprocedimentale n. 11404/2023».

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.



VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, *Capo V Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a **3 Km** di distanza dall'impianto fotovoltaico) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **3 Km** di distanza dal progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Latiano (dal cui centro dista circa 5,5 km), San Vito dei Normanni (distante circa 7 km), Mesagne (distante circa 6,8 km) e Brindisi. L'area di intervento, suddivisa in 5 campi di forma irregolare, è costituita da appezzamenti, all'interno di una area servita da viabilità secondaria, quale la strada della contrada Iacucci nuova e la strada contrada Zambardo.

Le aree risultano utilizzate come seminativo e/o pascolo. Si segnala la presenza di servitù per la sussistenza di tre elettrodotti di AT, una linea BT e due gasdotti per le quali sono state previste le dovute fasce di rispetto. I lotti, a destinazione agricola, confinano con altri lotti, destinati prevalentemente a uliveto.



CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "Campagna brindisina", nel quale ricade l'impianto, comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che il contesto paesaggistico, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadri da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodale di alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso del suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo e uliveto, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover – Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibili e identitario.

CONSIDERATO che l'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali che aprono lo sguardo sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppate le trame colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

CONSIDERATO che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente, nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, direttamente attigua al perimetro est del **Campo 1** di progetto, infatti, è l'area di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti culturali e insediative) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) della **Masseria Sant'Elmi**, posta pertanto a 100 m dall'area occupata dall'impianto, censita quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*. Nella detta area di rispetto, in direzione est si segnala altresì, *in situ*, quale manufatto annesso alla suddetta Masseria ed elemento tipico del paesaggio rurale, una cisterna antica seminterrata.

CONSIDERATO che sono altresì annoverabili tra le Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative (UCP delle Componenti culturali e insediative) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), rispettivamente, in direzione nord dal perimetro del **Campo 1** di intervento, a distanza di 500 m, **Masseria Paretone Nuova**, in agro di San Vito dei Normanni e, in direzione nord-est dal perimetro del **Campo 4** di intervento, a distanza di 400 m, **Masseria Paradiso**, in agro di Brindisi. Nel territorio di San Vito dei Normanni è inoltre censita tra le *Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle Componenti culturali e insediative) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la Masseria Zambardo, posta a 1,1 km dal confine settentrionale del **Campo 4** di intervento.

CONSIDERATO che nel contesto di intervento, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere di competenza sopra citato, sono riconoscibili ulteriori *Testimonianze della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle Componenti culturali e insediative) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, quali, secondo quanto rilevato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato: **Masseria Jazzo**, situata a c.ca 830 m dal perimetro del **Campo 2**; alla distanza di 1 km dal perimetro sud-occidentale del Campo 1: **Masseria Mudonato**; alla distanza di 900 m: **Masseria Tarantino Nuova**; alla distanza di 1,4 km: **Masseria Partemio**.

Inoltre, a circa 2,10 km dal perimetro occidentale dell'area di intervento, è censibile **Masseria Asciuolo**, quale *Testimonianza della stratificazione insediativa e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative* (UCP delle Componenti culturali e insediative) del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), laddove è altresì presente una struttura messapica in opera quadrata isodoma databile al IV sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939.



CONSIDERATO che il contesto nel quale è inserita l'area oggetto di intervento è inoltre caratterizzato da numerose *Doline*, censite come UCP appartenenti alle *Componenti Geomorfologiche*: due di queste, benché escluse dai recinti del **Campo 1** e del **Campo 3** dell'impianto, sono tuttavia collocate in diretta prossimità delle recinzioni che ne segnano il confine.

CONSIDERATO che, sebbene l'impianto non presenti interferenza con le *Componenti idrologiche*, a circa 3 km dal confine del **Campo 1** e a circa 2,7 km dal confine orientale del **Campo 2** si segnala la presenza del **Canale Reale**, tutelato per un tratto ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente.

CONSIDERATO che a circa 900 m dal perimetro sud-est del **Campo 2** si segnala la presenza di un'area censita tra le *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, quale UCP riferito alle *Componenti botanico vegetazionali*. Nello stesso contesto, con attinenza alle *Componenti Botanico Vegetazionali*, censite quali *Beni Paesaggistici* (BP) dal PPTR vigente, con le rispettive UCP-Aree di rispetto dei boschi, sono ricomprese aree a boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", quali un'area a nord-ovest dal confine del Campo 3 di impianto a circa 1,6 km, in territorio di San Vito dei Normanni, e perimetrazioni più estese nei pressi di **Masseria Scaracci** e **Masseria Carroni Nuovi**, entrambe nel territorio di Latiano a circa 3,4 km.

CONSIDERATO che tra gli UCP si rilevano infine la strada provinciale SP 46_BR e la ex SS605, riconosciute entrambe come *Strade a valenza paesaggistica*, poste rispettivamente a c.ca 1,1 km a ovest del **Campo 1** di intervento e a circa 1 km a est del **Campo 4**.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU) [cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12].

CONSIDERATO che le *criticità* che il PPTR individua per la Lettura identitaria e patrimoniale di lunga durata dell'ambito, - caratterizzata dalla "*continuità di lunga durata nel rapporto tra le superfici seminate e terre incolte e macchiose, nelle tecniche colturali e nelle rotazioni adottate, nella dotazione di attrezzi, di animali da lavoro o da allevamenti e di sementi, nei rapporti contrattuali e nelle forme di gestione delle masserie, nella struttura stessa degli edifici e, quanto meno fino ai primi dell'Ottocento, nella distribuzione della proprietà fondiaria e, quanto si tratta di enti ecclesiastici o di grossi esponenti della nobiltà cittadina, nella stessa titolarità del possesso*" (A. Massafra) – sono riconducibili in primo luogo alle "pesanti infrastrutturazioni industriali e produttive" [cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A3.1 – Lettura identitaria di lunga durata, p.17].

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come *Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da: [...] - vaste aree a seminativo prevalente; - il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi; [...];* e lo stesso PPTR descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, [...]. Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* [cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*].

CONSIDERATO che per la **figura territoriale** de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *il complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*; e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali*. Il PPTR indica come regola di riproducibilità per l'invariante suddetta: *la riproducibilità dell'invariante è garantita dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* [cfr. PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina].

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno del sistema agro-ambientale e di quello delle testimonianze insediative – connotati da caratteri culturali e tipologico/edilizi tradizionali - compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione anche in termini di ricezione turistica e produzione di qualità (agriturismi).

VALUTATO che la presenza di impianti come quello in esame, sommato ad altri impianti analoghi che interessano il contesto di intervento, rappresenta un deterrente per l'utilizzo dell'area a scopi agrari o agroturistici e per la riabilitazione del rapporto tra complessi masserizi e intorno agricolo, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale prevalentemente ricade l'area di impianto ("*Campagna brindisina*") **tra gli obiettivi** di qualità paesaggistica e territoriale si rilevano:

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e ambientali

- 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.2. Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- 2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro-sistemi;

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali

A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali

- 4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5. Valorizzare il patrimonio culturale e insediativo;
- 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- 5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;

A.3.3 Le componenti visivo percettive

- 3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con gli obiettivi su indicati.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto con l'obiettivo dell'implementazione e della valorizzazione integrata ecologico-paesaggistica della biodiversità del sistema ambientale e degli agro-sistemi regionali.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto con l'obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali e dei loro caratteri peculiari per i quali il PPTR raccomanda la salvaguardia dalla proliferazione di elementi artificiali estranei all'attività agricola tra i quali, senza dubbio, vanno ricompresi i moduli fotovoltaici e tutte le strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto.



VALUTATO che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie, degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama del territorio rurale che circonda le masserie degli elementi che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto salvaguardia dei grandi scenari che caratterizzano l'immagine regionale, introducendo, su vaste superfici, elementi fortemente alteranti la figura consolidata dell'ambito in esame.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *Salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;*
- *Tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali;*
- *Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni;*
- *Tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;*

Direttive:

- *approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione;*
- *evitare trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della biodiversità.*
- *incentivare l'estensione, il miglioramento e la corretta gestione delle superfici foraggere permanenti e a pascolo;*
- *riconoscere e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità;*
- *incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*
- *individuare anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale al fine di garantirne la tutela;*
- *promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;*
- *individuano cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentino riferimenti visivi significativi nell'attraversamento dei paesaggi dell'ambito al fine di garantirne la tutela;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche.*



VALUTATO che gli indirizzi su citati indicano con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche, strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla **Sezione C2** della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

VALUTATO che nell'ambito paesaggistico descritto la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto **non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata**, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **1.239.690 mq**, costituito da **74.116 moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza di 4,77 metri**, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.



VALUTATO che il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

VALUTATO che, in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe **un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della *texture* agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

VALUTATO che la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

VALUTATO che l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi parchi eolici in esame con aerogeneratori con altezza massima compresa tra i 200 e i 250 ml, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

CONSIDERATA, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dai beni diffusi del paesaggio agrario, dal sistema delle numerose masserie storiche e di siti sottoposti a provvedimenti di tutela architettonica, come sopra descritti, l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

VALUTATO che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse. Si cita in particolare l'interferenza indiretta che scaturisce dall'allocazione dell'area in progetto entro il "recinto" in cui è sita la Masseria Sant'Elmi, da cui trae peraltro origine la denominazione della contrada: con tutta probabilità, infatti, l'impianto agrovoltaiico in esame ricade nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria. In aggiunta, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità con ulteriori masserie, poste a distanza ridotta dall'impianto, quali Masseria Iazzo, Masseria Paradiso e Paretone Nuova.

CONSIDERATO che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza a diverse strade comunali (tra cui si citano le s.c. 14, s.c. 15 e s.c. 50 nelle loro articolazioni), dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

VALUTATO che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre i tracciati secondari, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza buona parte dei lotti di intervento, nonché i relativi cabinati siti in prossimità di detti tracciati, in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, vi coglierebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali con il sistema delle masserie storiche sopra descritte.

VALUTATO che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.



VALUTATO altresì che le piantumazioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

CONSIDERATO che, relativamente **agli impatti cumulativi**, la presenza di campi fotovoltaici e parchi eolici, esistenti o già autorizzati, contribuisce a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

VALUTATO che, relativamente alle opere di compensazione proposte, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento alle schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio.

VALUTATO che l'impianto agrovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

CONSIDERATO che nell'area vasta del SIA si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato trova incremento, data la presenza di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, il quale si somma agli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Come rilevato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato, le aree interessate dai procedimenti in iter di autorizzazione e con iter di autorizzazione chiuso positivamente più il procedimento in oggetto interessano complessivamente c.ca 897,87 ha.

CONSIDERATO che, inoltre, nel raggio di 5 km il dato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

CONSIDERATO che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

VALUTATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sopra richiamate e corroborato ulteriormente da quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

VALUTATO che, **relativamente agli aspetti archeologici**, come riportato nel parere della Soprintendenza ABAP competente e confermato dal Servizio II della DG ABAP nel contributo istruttorio su menzionato, sebbene le opere di progetto non interferiscano direttamente con beni tutelati ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo *in itinere*, esse si



collocano in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di considerevoli tracce del popolamento umano riferibili a un ampio arco cronologico compreso tra l'età ellenistica e il Medioevo.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla valutazione degli impatti diretti legati alla realizzazione dell'impianto, si fa presente che, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, la documentazione di progetto prodromica alla VPIA (vedi elaborato MU5A7M1_ARCH_01) risulta redatta in modo difforme rispetto alla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 14/02/2022) ed è priva di elaborati cartografici utili ad una chiara comprensione delle indagini svolte, delle condizioni di visibilità del terreno, dei siti noti ed individuati, delle potenziali interferenze. L'analisi si limita inoltre alla sola area dell'impianto, senza prendere in considerazione il tracciato del cavidotto interrato e il sito della stazione MT/AT di utenza. I siti risultano schedati in modo non conforme agli standard catalografici attualmente in uso (moduli MOSI/MOPR).

CONSIDERATO inoltre che, come rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, lo studio prodromico alla VPIA non giunge alla definizione del potenziale archeologico dell'area e non stabilisce il grado di rischio archeologico connesso alla realizzazione dell'opera.

CONSIDERATO che, per le ragioni esposte nel proprio parere di competenza sopra citato, la Soprintendenza ABAP competente non ritiene che si possano escludere impatti archeologici negativi diretti su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo connessi alle diverse opere di scavo e/o di movimento terra necessarie per la realizzazione del progetto in argomento.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.



CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

RITENUTO a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia



di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *“nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del **patrimonio e del paesaggio rurale**”*.

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare la *“filosofia”* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che *si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane”** mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

RITENUTO utile richiamare inoltre il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) relativamente agli impatti sul consumo



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che **“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”**;

CONSIDERATO quindi che, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi, comunque non di competenza di questo Ministero, non sarebbe motivato il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, visto che gli studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC e dalla normativa statale e regionale.

RICHIAMATO altresì che anche il recente regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio europeo che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ha inteso definire un presunto *interesse pubblico prevalente* degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo rispetto a interessi naturalistici (cfr. le considerazioni iniziali e l'art.3 del regolamento (UE) 2022/2577, laddove stabilisce che *“La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*, direttive che fanno riferimento a questioni strettamente naturalistiche: ambiente naturalistico e le specie animali e vegetali) non contemplando in nessuna disposizione la prevalenza sull'interesse pubblico di tutela del paesaggio e storico-artistica, sancito dall'art. 9 della Costituzione italiana.

EVIDENZIANDO che per gli aspetti archeologici il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti, nonché alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica nel richiamato parere endoprocedimentale n. 11404/2023.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società **Elettra Sol S.r.l.** nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società **Elettra Sol S.r.l.** per la realizzazione di **un impianto agrovoltaico denominato “Lotto 9”, di potenza pari a 48,917 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).**

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e
Turismo
11.12.2023 12:04:14
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT